

Policy sulla Normativa Antiriciclaggio

PREMESSA

BIG Insurance Brokers s.r.l., in coerenza con la normativa di riferimento, e in particolare con l'art. 12, comma 4 del Provvedimento IVASS n. 111/2021 (il "**Provvedimento**"), si è dotata della presente Policy in materia di antiriciclaggio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Policy sulla normativa antiriciclaggio è disciplinata dalle seguenti fonti normative e regolamentari in materia di antiriciclaggio:

- ❖ **D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007** ("**Decreto Antiriciclaggio**") e successive modifiche ed integrazioni;
- ❖ **Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019** ("**Regolamento 44**") recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato ed integrato dal Provvedimento;
- ❖ **Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018** ("**Regolamento 40**") recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private ("**CAP**"), come successivamente modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La normativa antiriciclaggio richiede ai soggetti indicati all'art. 3, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, tra cui, tra gli altri, gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. a), b) e d) del CAP che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, comma 1 del CAP, di effettuare l'adeguata verifica della clientela in occasione dell'instaurazione e dell'esecuzione dei rapporti e delle operazioni indicate all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Antiriciclaggio.

A tal fine, BIG Insurance Brokers s.r.l. (nel seguito anche la "**Società**") adempie agli obblighi imposti dal Decreto Antiriciclaggio in base a quanto previsto, tra gli altri, dal Regolamento 44 e dal Provvedimento.

L'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo cliente, come stabiliti dall'art. 30 del Regolamento 44 e dall'art. 17, comma 3 del Decreto Antiriciclaggio.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio e per la profilatura della clientela, la Società tiene conto, tra l'altro, dei fattori di rischio associati alla tipologia di cliente, al rapporto continuativo o all'operazione, nonché dei seguenti criteri generali:

- a) con riferimento al cliente:
 - 1) la natura giuridica;
 - 2) la prevalente attività svolta;



BIG INSURANCE BROKERS S.R.L.

Broker assicurativo, sez. B del R.U.I. n. B000430587 | Registro delle Imprese di Varese P.IVA – C.F. 03231740121
Sede Legale: Via Carlo Pisacane 10, 21052 Busto Arsizio (VA) | Sede Operativa: Via C. Cattaneo 62, 23900 Lecco (LC)
+39 02 87366170 +39 0341 1580069 | www.big-brokers.com info@big-brokers.com

MILANO LECCO SONDRIO VARESE

- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto continuativo o prestazione professionale;
 - 4) l'area geografica o di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
 - 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 - 3) l'ammontare dell'operazione;
 - 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 5) la ragionevolezza dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
 - 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

MODALITÀ DI VERIFICA IDENTITÀ E NECESSITÀ CLIENTE:

- Individuazione delle esigenze del cliente tramite colloquio, analisi prodotti adeguati e raccomandazione personalizzata.
- Definizione preventivi di polizza e scelta del prodotto più adeguato. Invio relativi set informativi e KID.
- Individuazione beneficiari
- Raccolta informazioni:
 - origine dei fondi che alimentano la polizza
 - verifica titolare conto corrente dal quale viene effettuato il trasferimento/pagamento
 - in caso di prodotti IBIPS richiesta di documenti attestanti il conto bancario di provenienza dei fondi
- Predisposizione documentazione precontrattuale e adeguatezza.
- Analisi periodica adeguatezza e situazione patrimoniale del cliente.
-

Nell'identificazione dei fattori di rischio inerenti ad un cliente, la Società tiene in considerazione il titolare effettivo del cliente, il beneficiario e l'eventuale titolare effettivo del beneficiario, e, ove rilevante, l'esecutore.

In particolare, per la profilatura della clientela, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento 44, la Società determina:

- a) le classi di rischio alle quali assegnare i clienti;
- b) il profilo di rischio di riciclaggio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento 44, le attività di adeguata verifica vengono effettuate dalla Società almeno:

- 1) quando si instaura un rapporto continuativo;



BIG INSURANCE BROKERS S.R.L.

+39 02 87366170 +39 0341 1580069 | www.big-brokers.com info@big-brokers.com

MILANO LECCO SONDRIO VARESE

- 2) quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;
- 3) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF in base al Decreto Antiriciclaggio;
- 4) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.

L'attività che la Società pone in essere per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'art. 33 del Regolamento 44 consiste:

- a) nell'identificazione del cliente, del beneficiario e dell'eventuale esecutore;
- b) nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo del cliente e del beneficiario;
- c) nella verifica dell'identità del cliente, del beneficiario, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo del cliente e del beneficiario, in base ai documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) nell'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, se rilevante secondo un approccio fondato sul rischio, dell'operazione occasionale.

Ai sensi dell'art. 34, 35 e 36 del Regolamento 44, la Società deve identificare il cliente, beneficiario, esecutore e titolare effettivo, le cui identità devono essere inoltre oggetto di verifica.

L'identificazione del cliente, del cointestatario e dell'esecutore, se persone fisiche, consiste nell'acquisizione dei dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità non scaduto o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa di volta in volta vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico non modificabile.

I beneficiari, al momento della loro designazione, vengono identificati con nome, cognome, luogo e data di nascita. Qualora diversi da persona fisica, gli stessi vengono identificati tramite la denominazione, la sede legale, il numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero del codice fiscale.

Qualora il cliente o il beneficiario siano soggetti diversi da persona fisica, l'identificazione è effettuata:

- a) nei confronti del cliente o del beneficiario, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli del titolare effettivo e dei rappresentanti legali, nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e estremi dell'iscrizione, ove prevista, nel registro delle imprese o delle persone giuridiche nonché negli albi tenuti dalle eventuali Autorità di vigilanza di settore, unitamente a una visura camerale e all'ultimo bilancio approvato;
- b) in caso di organizzazioni senza fini di lucro, acquisendo anche informazioni circa la classe di soggetti che beneficiano delle attività svolte;
- c) in caso di trust, acquisendo copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo e raccogliendo informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite dalle parti, all'identità del trustee e dei beneficiari, ai criteri per l'univoca individuazione dei beneficiari, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica del medesimo;



d) nei confronti dell'esecutore, con le stesse modalità previste per una persona fisica cliente o beneficiario, acquisendo i documenti sulla sussistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione viene effettuata in presenza del cliente, del beneficiario ovvero dell'esecutore quando il cliente o il beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica.

In caso di persone politicamente esposte (cc.dd. "PEP"), la verifica viene effettuata tramite mezzi online di ricerca delle informazioni relative allo stato del cliente/titolare effettivo e della sua eventuale condizione di PEP.

Qualora delle verifiche effettuate risulti lo stato di PEP, la Società provvederà alla verifica rafforzata dell'identità del soggetto mediante apposito questionario (vedasi Allegato 1).

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Antiriciclaggio, non è necessaria la presenza fisica del cliente, del beneficiario o dell'esecutore:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento,
- 6) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Antiriciclaggio, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
- 7) nell'ambito dell'operatività a distanza, ovvero quella svolta dal cliente o dal beneficiario, anche attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica, senza la presenza fisica di questi ultimi, come previsto dall'art. 39 del Regolamento 44.



Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento 44, il titolare effettivo del cliente viene identificato, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.

Quando il titolare effettivo è costituito dall'assicurato, l'identificazione ha luogo nel momento in cui vengono raccolti i dati identificativi dell'assicurato ai fini della rilevazione nei registri assicurativi.

I dati identificativi del titolare effettivo del beneficiario sono forniti dal beneficiario, che abbia comunicato per iscritto all'impresa la propria dichiarazione al contraente di voler profittare del beneficio ai sensi dell'art. 1921 del Codice civile e dal cliente nell'atto di designazione consegnato all'impresa medesima, negli altri casi.

Una volta acquisiti tutti i dati, questi saranno oggetto di verifica.

La Società utilizzerà per adempiere agli obblighi di adeguata verifica la modulistica predisposta ed inviata dalle compagnie di assicurazione.

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento 44 e dell'art. 23 del Decreto Antiriciclaggio, la Società, in presenza di basso rischio di riciclaggio, può ottemperare agli obblighi di adeguata verifica applicando misure semplificate. Tali misure semplificate consistono in una riduzione dell'estensione o della frequenza degli adempimenti attraverso:

- a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività di identificazione del contraente o del titolare effettivo, incluso il rinvio, fino a un massimo di 30 giorni, dell'acquisizione della copia del documento;
- b) una riduzione della quantità delle informazioni documentate da raccogliere, incluse la verifica dell'identità del titolare effettivo attraverso una dichiarazione sottoscritta dal cliente oppure l'individuazione tramite presunzioni dello scopo e della natura del rapporto continuativo laddove il contratto di assicurazione sia univocamente destinato alla copertura di uno specifico rischio;
- c) una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che venga effettuato solo al ricorrere di eventi che possano modificare l'attribuzione del profilo di rischio, quali l'apertura di un nuovo rapporto continuativo o il superamento di una determinata soglia di operazione, fermo restando l'obbligo di monitorare le scadenze dei documenti identificativi e provvedere ai relativi aggiornamenti;
- d) una riduzione della frequenza e della profondità di analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, anche prevedendo che il controllo costante delle operazioni avvenga al superamento di una soglia predefinita in coerenza con lo scopo e la natura del rapporto.

Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, la Società tiene conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

- a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:
 - 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
 - 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio;
- b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:



- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
 - 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
 - 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
 - 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:
- 1) Stati membri;
 - 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
 - 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

La verifica semplificata comprende comunque la preventiva compilazione dei documenti predisposti dalle compagnie di assicurazione. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La Società applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussiste un elevato rischio di riciclaggio, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento 44. Si considerano sempre ad elevato rischio:

- a) i clienti e beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio;
- b) i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti, beneficiari e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
- c) i clienti per i quali sia stata inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta, fino a quando l'impresa acquisisca informazioni idonee a ridurre il rischio di riciclaggio;
- d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero per le quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti il cliente, il beneficiario e i rispettivi titolari effettivi:

- a) gli indici reputazionali negativi - anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente, al beneficiario e ai rispettivi titolari effettivi - desumibili da precedenti segnalazioni alla UIF o dalla sussistenza di procedimenti penali o per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione di disposizioni antiriciclaggio, quando



tale informazione sia notoria o comunque nota all'impresa e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte dell'impresa stessa;

- b) le cariche pubbliche ricoperte in ambiti non ricompresi nella nozione di persona politicamente esposta, per i quali sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, inclusi gli amministratori locali, i soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicitaria;
- c) le strutture che il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi possono utilizzare come veicoli di interposizione patrimoniale, tra cui trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato;
- d) residenza o sede in aree geografiche a rischio elevato.

Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti i rapporti continuativi e le operazioni:

- a) la maggiore possibilità di utilizzare alcune tipologie di contratti di assicurazione o operazioni per reimpiegare direttamente i proventi generati da reati - che sono il presupposto di quello di riciclaggio - commessi da parte dello stesso cliente o in cui egli abbia concorso, anche alla luce dell'attività e degli interessi economici del cliente;
- b) l'operatività a distanza, realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica in assenza di un contatto diretto sia con il cliente che con i soggetti eventualmente incaricati dal medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Antiriciclaggio;
- c) la designazione di uno o più beneficiari che non sono legati al cliente o al titolare effettivo da legami di parentela, di affinità, di coniugio, di convivenza di fatto o di unione civile, oppure quando i legami dichiarati non sono coerenti con le circostanze di cui l'impresa è comunque a conoscenza ovvero, in caso di clienti diversi da persona fisica, non sono idonei a giustificare la designazione;
- d) le modifiche di beneficiari specificamente individuati, se frequenti o prossime alla scadenza del contratto di assicurazione, ovvero il rifiuto del beneficiario di indicare se le coordinate bancarie (IBAN) comunicate siano riferite a un conto a sé intestato ovvero cointestato e di fornire, in tale ultimo caso, informazioni sui cointestatari;
- e) l'incoerenza tra le informazioni di cui l'intermediario assicurativo dispone autonomamente e quelle che il cliente o il beneficiario hanno fornito - tramite lo stesso intermediario - all'impresa, anche se diversa da quella per la quale l'intermediario assicurativo svolge l'attività di distribuzione;
- f) il pagamento dei premi con risorse provenienti dall'estero, specie se con modalità o mezzi di pagamento inusuali, nonché la liquidazione della prestazione su conti detenuti presso istituzioni bancarie o finanziarie di paesi esteri, se diversi da quelli di residenza o domicilio del beneficiario;
- g) i premi di cospicuo ammontare, se incoerenti rispetto al profilo economico o patrimoniale del cliente ovvero relativi a contratti di assicurazione con elevato grado di personalizzazione, offerti a clienti dotati di patrimoni di rilevante ammontare, inclusi i contratti le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi interni nei quali vengono investiti i premi versati da un unico contraente;
- h) l'elevata frequenza di versamenti di premi aggiuntivi o di riscatti parziali o la breve durata del rapporto continuativo, specie nei casi in cui la natura o lo scopo del rapporto continuativo non siano coerenti con le esigenze economico-finanziarie documentate dal cliente;
- i) i comportamenti dissimulativi tenuti in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo, inclusa la reticenza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste, ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle informazioni fornite.

Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti l'area geografica d'interesse:



- a) i paesi terzi che sono ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui l'elenco - pubblicato dal GAFI - dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, i rapporti di valutazione reciproca elaborati dallo stesso GAFI o da organismi internazionali analoghi (inclusi MoneyVal e altri organismi regionali simil-GAFI), le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP), le informazioni desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti, anche sanzionatori, pubblicati dalle autorità di Vigilanza;
- b) i paesi e le aree geografiche, che sono valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui le analisi nazionali del rischio (National Risk Assessment , NRA), le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie, i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
- c) i paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali, inclusi i paesi nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e in relazione all'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; 50 Pag. 42/53 14980/19;
- d) i paesi e le aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, individuati sulla base dei rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, tra cui Europol;
- e) i paesi valutati carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni, le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del Common Reporting Standard, i rating assegnati alle raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 e ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) nn. 2 e 5 nei rapporti di valutazione reciproca del GAFI.

Le misure rafforzate di adeguata verifica possono consistere in:

- a) maggiore quantità di informazioni documentate per verificare l'identità del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo, l'assetto proprietario e di controllo del cliente, la reputazione del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo, ovvero informazioni pregiudizievoli sugli stessi, acquisite da fonti pubblicamente accessibili; rilevano, tra l'altro, informazioni relative a familiari e a coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari, nonché ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente, dal beneficiario e dal titolare effettivo;
- b) maggiori informazioni documentate su natura e scopo del rapporto continuativo, incluse quelle sulla destinazione dei fondi, sulla natura dell'attività svolta dal cliente, dal beneficiario e dai rispettivi titolari effettivi, nonché sulle ragioni per cui il cliente chiede di stipulare un contratto di assicurazione non adeguato alle sue esigenze assicurative, valutate ai sensi dell'art. 121-septies del CAP e delle relative disposizioni di attuazione;
- c) maggiori informazioni documentate sulla provenienza dei fondi, incluse quelle sui soggetti titolari o contitolari del conto utilizzato, quelle sulla verifica dell'origine del reddito o del patrimonio tramite bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e attestazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari bancari e



finanziari, specie se il cliente opera in settori economici ad alto rischio, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, industria bellica ovvero se vengono offerti servizi assicurativi con un elevato grado di personalizzazione a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

- d) più intensa frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite;
- e) richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione dell'operazione o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente.

OPERATIVITÀ A DISTANZA

Il processo di identificazione da parte dell'intermediario deve avvenire in presenza del soggetto da identificare, con l'eccezione del titolare effettivo per il quale non è richiesta la presenza fisica. Qualora cliente o beneficiario siano persone giuridiche, l'identificazione deve avvenire in presenza del cliente, del beneficiario ovvero dell'esecutore.

In caso di impossibilità di identificazione in presenza, l'identificazione può avvenire attraverso una copia del documento di identità, ottenuta tramite posta (anche elettronica) o con modalità analoghe, nonché svolgendo ulteriori verifiche dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più idonee in relazione al profilo di rischio associato al cliente.

In condizione di impossibilità di incontrare il cliente di persona si effettueranno degli incontri tramite videocall con lo strumento Teams Microsoft aggiornato alla versione più recente. Nel corso dell'incontro da remoto, viene richiesto al cliente di inviare successivamente copia del documento di identità tramite posta elettronica.

BIG Insurance Brokers osserva le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti nella comunicazione a distanza con il cliente.

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

La Società ha l'obbligo di segnalare le operazioni sospette al legale rappresentante Andrea Bazzani.

In base al principio di proporzionalità, la Società garantisce che la segnalazione delle operazioni sospette avviene in base ai principi di certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura della relativa procedura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo, pur rispettando la massima riservatezza delle segnalazioni. Le segnalazioni avvengono mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, che consentono di rilevare le eventuali operazioni anomale.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Antiriciclaggio e dell'art. 40 e ss. del Regolamento 44, la Società conserva documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. A tal fine, la Società conserva copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;



BIG INSURANCE BROKERS S.R.L.

+39 02 87366170 +39 0341 1580069 | www.big-brokers.com info@big-brokers.com

MILANO LECCO SONDRIO VARESE

- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

La Società conserva i documenti, i dati e le informazioni nel rispetto delle norme dettate in materia di protezione dei dati e il loro trattamento viene effettuato al solo fine di rispettare la disciplina dettata dal Decreto Antiriciclaggio.

I predetti documenti, dati e informazioni sono conservati secondo le seguenti modalità:

- (i) online tramite piattaforma dedicata Axicura (società Netlevel), Microsoft Dynamics 365, Microsoft Sharepoint
- (ii) cartacea tramite dossier cliente dedicato e conservato negli archivi dell'ufficio operativo sito in Lecco (LC), Via Carlo Cattaneo 62.

SOGGETTI INCARICATI DI RACCOGLIERE DATI

Valentina Papeti

Ornella Fumagalli

Paola Elia

Robert Iulian Naghiu

Manuela Pironi

Antonella De Chiara

Andrea Bazzani

Tommaso Dalle Donne

Gianfranco Sirimarco

Massimo Berardi

Laura Colombo

Maria Dolores Corbetta

DIVIETO E LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54, comma 7 del Regolamento 40, non riceve denaro contante relativamente a contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 2, comma 1 del CAP.

RAPPORTI CON LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

La Società si attiene ai requisiti più stringenti prescritti alle imprese di assicurazione con le quali collabora, con riferimento a ciascun cliente e ad ogni ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva, in conformità da quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del Provvedimento.



BIG INSURANCE BROKERS S.R.L.

+39 02 87366170 +39 0341 1580069 | www.big-brokers.com | info@big-brokers.com

MILANO LECCO SONDRIO VARESE

FORMAZIONE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Società, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento 44, si obbliga ad effettuare la formazione e l'aggiornamento del personale sugli obblighi e sulle connesse responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale che è a più diretto contatto con la clientela.

Tali corsi di aggiornamento avvengono con cadenza annuale e ogniqualvolta vi siano rilevanti modifiche legislative e normative in materia di antiriciclaggio.

Le ore di formazione dedicate alla materia dell'antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui alle norme in materia di requisiti professionali, formazione e aggiornamento previste dagli articoli 110 e 111 del CAP e dalle relative disposizioni attuative di volta in volta vigenti.

REVISIONE DELLA PRESENTE POLICY

La Società rivede con cadenza periodica la presente Policy e, in ogni caso, in presenza di modifiche alla normativa antiriciclaggio summenzionata.

Segue Allegato 1 "Questionario da sottoporre a PEP"



BIG INSURANCE BROKERS S.R.L.

+39 02 87366170 +39 0341 1580069 | www.big-brokers.com info@big-brokers.com

MILANO LECCO SONDRIO VARESE